

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 29/11/2004 n. 7784
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.4

La determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre quelli legislativamente stabiliti, è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione e va fatta tenendo conto della distinzione tra elementi e parametri di valutazione. Infatti, i primi (merito tecnico, caratteristiche qualitative, prezzo, tempo etc.) sono "elementi" variabili secondo il contratto, che solo in seguito si trasfondono in punteggi numerici, cioè in "parametri" di valutazione e di ponderazione; pertanto, mentre l'elemento costituisce la caratteristica dell'offerta in base alla quale deve scaturire una valutazione da parte dell'amministrazione, il parametro è quel dato numerico volto a garantire, in relazione alla natura del servizio un corretto rapporto prezzo qualità. Tale discrezionalità, stante la natura esemplificativa dell'elencazione, può esercitarsi contemplando elementi di valutazione ulteriori oltre quelli indicati, mentre, a fronte del chiaro tenore dell'art. 21 nel testo introdotto dalla legge Merloni ter, non può, di norma, risolversi in una discrezionalità "sottrattiva", che si risolve nel non prendere in considerazione uno o più degli elementi indicati legislativamente. E' illegittimo il bando di gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che non preveda, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, anche il "costo di utilizzazione e manutenzione dell'opera pubblica da realizzare". Non può considerarsi in alcun modo equivalente alla valutazione del costo di utilizzazione e di manutenzione la voce "minimizzazione dei costi tecnici di esercizio", considerata quale elemento di valutazione del "valore tecnico del progetto", parametro assorbente e di ben ampia latitudine, che non può surrogare la mancata specifica e distinta valutazione dell'elemento del "costo di utilizzazione e manutenzione dell'opera" quando non sia del tutto superflua questa valutazione per le speciali caratteristiche dell'opera o altri motivi.